



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA

“Antonio Scontrino” – Trapani

Decreto n. 750

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani;

VISTA la proposta di Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico, approvata dal Consiglio Accademico con delibera n. 8 del 3/12/2014;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 27/1/2015 di approvazione della proposta di Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico;

DECRETA

E’ emanato il Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico allegato al presente Decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

Trapani, 02/02/2015



Il Presidente

Dott. Mario Barbara



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Conservatorio di Musica di Stato
"Antonio Scontrino" – Trapani

Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, così come individuato nelle competenze e attribuzioni dalla normativa vigente e dallo Statuto del Conservatorio.

Art. 2 - (Convocazione)

Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato dall'organo all'inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, qualora il Direttore ne ravvisi la necessità, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento il Vice direttore sostituisce il Direttore.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora della seduta e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data prevista per la seduta.

Gli avvisi di convocazione d'urgenza sono ammessi in via eccezionale, e comunicati ai membri dell'organo collegiale almeno due giorni prima della data stabilita.

L'Amministrazione, contestualmente alla convocazione, si impegna a rendere disponibile eventuale documentazione inerente all'ordine del giorno.

Art. 3 - (Presidente del Consiglio Accademico)

Il Direttore è il Presidente del Consiglio Accademico e lo rappresenta nei suoi deliberati.

Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente e dallo Statuto e, inoltre:

- dichiara aperta la seduta;
- dirige e coordina i lavori;
- riconosce la validità della seduta;
- accerta gli eventuali casi di incompatibilità;
- modera le discussioni;
- indice le votazioni;
- concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
- richiama all'ordine i componenti il Consiglio nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;
- firma il processo verbale insieme al segretario verbalizzante;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
- cura che le decisioni del Consiglio siano pubblicate e comunicate per tempo agli organi competenti.

In caso di assenza o impedimento del Direttore il Vice direttore assume la carica di Presidente.

In caso di assenza o impedimento di entrambi, assume la carica di Presidente il componente con la maggiore anzianità di servizio.

Art. 4 - (Ordine del giorno)

Il Consiglio Accademico, una volta aperta la seduta, può deliberare a maggioranza di modificare l'ordine di trattazione delle problematiche. Inoltre, sia il Presidente sia i componenti del Consiglio, per motivi di particolare urgenza possono formulare richiesta motivata di aggiunta di ulteriori argomenti all'ordine del giorno. Le aggiunte devono essere approvate all'unanimità.

Ogni singolo consigliere può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Qualora la richiesta di inserimento sia approvata dalla maggioranza, il Presidente ha l'obbligo di inserire l'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta utile.

Art. 5 - (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute del Consiglio Accademico è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

Il componente che intenda allontanarsi dal luogo della riunione deve segnalarlo al segretario verbalizzante. Qualora l'abbandono di più componenti faccia venire meno il numero legale, la seduta viene sciolta.

Art. 6 - (Riunioni congiunte e partecipazione di estranei alle sedute)

Il Consiglio Accademico può richiedere incontri e riunioni congiunte con gli altri organi dell'Istituzione.

Il Consiglio può convocare o concedere, previa richiesta, audizioni a docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, esperti o tecnici anche esterni, allo scopo di chiarire specifici argomenti, ma comunque non in sede di delibera.

Art. 7 - (Gruppi di lavoro)

Il Consiglio Accademico può costituire, anche al suo interno, appositi gruppi di lavoro o commissioni, per lo studio di specifiche materie e/o per la definizione di problematiche di competenza del Consiglio medesimo.

Art. 8 - (Discussione e deliberazione)

La discussione ha luogo, di norma, secondo l'ordine degli argomenti contenuto nell'ordine del giorno.

Esauriti gli interventi su ciascun punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita il Consiglio Accademico a deliberare.

Nessun consigliere può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino direttamente o che interessino coniuge, conviventi, parenti e affini entro il quarto grado. In tal caso è tenuto a lasciare la seduta e non è computato nel quorum per la validità della deliberazione in oggetto.

Non è consentito deliberare sulle discussioni relative alla voce "varie ed eventuali".

Le deliberazioni devono risultare progressivamente numerate a partire dall'inizio di ogni anno accademico.

Art. 9 - (Modalità di votazione)

La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese. Può effettuarsi a scrutinio segreto, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio, per argomenti che si riferiscono a persone.

La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, per votazione palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - (Verbale)

Le funzioni di segretario verbalizzante sono, di norma, svolte da un membro del Consiglio Accademico. Solo in caso di indisponibilità dei consiglieri sono affidate ad altra persona scelta dall'organo collegiale tra il personale docente o amministrativo.

Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le proposte e le deliberazioni della seduta.

Il verbale deve contenere:

- a) un numero progressivo a partire dall'inizio di ogni anno accademico;

- b) luogo, data e ora di inizio della seduta;
- c) gli estremi della convocazione;
- d) l'ordine del giorno;
- e) il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
- f) l'indicazione del segretario verbalizzante;
- g) l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
- h) l'orario di uscita dei componenti che si allontanano dal luogo della riunione e l'orario dell'eventuale rientro;
- i) il nominativo di chi presiede la riunione;
- j) le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
- k) in caso di votazioni a scrutinio segreto, il numero di schede bianche, contestate o nulle;
- l) le deliberazioni assunte dall'organo;
- m) l'ora di conclusione della riunione.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o astensione, nonché di chiedere l'inserimento di una propria sintetica dichiarazione.

Il verbale è approvato al termine della seduta oppure nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce.

In ogni caso, le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive.

Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del segretario verbalizzante e del Presidente del Consiglio Accademico.

Art. 11 - (Obblighi dei consiglieri)

I consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega.

Se una seduta del Consiglio Accademico coincide con la giornata di lezione di uno dei professori componenti, questi è autorizzato allo spostamento, previa comunicazione alla segreteria.

Se la seduta coincide con la giornata di lezione di uno degli studenti componenti, l'assenza alla lezione si considera giustificata.

Nel caso non possano partecipare alla riunione, i consiglieri devono dare tempestivo avviso al Direttore.

Decade d'ufficio dal mandato chiunque non partecipi alle sedute per cinque volte consecutive ovvero sia assente alla maggioranza delle sedute annualmente effettuate, fatti salvi documentati motivi di salute.

Art. 12 - (Pubblicità degli atti)

I verbali delle sedute del Consiglio Accademico sono pubblici e, una volta approvati, sono pubblicati entro 48 ore sul sito Internet istituzionale, ferma restando la normativa a tutela della privacy.

Art. 13 - (Modifiche)

Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e trasmesse al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 14 - (Entrata in vigore)

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale.